

N. R.G. 12822/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:

Mariarosa Pipponzi	Presidente
Alessia Busato	Giudice
Elisabetta Arrigoni	Giudice

nella causa n. r.g. **12822/2018**, pendente

tra
(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. GILARDONI MASSIMO

RICORRENTE

e

MINISTERO DELL'INTERNO

RESISTENTE

Con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO** nella persona del Procuratore della Repubblica in sede

All'esito dell'udienza svoltasi in data 10 dicembre 2019 ha emesso il seguente

DECRETO

L'odierno ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale, deducendo, davanti alla Commissione Territoriale competente per l'esame, i seguenti fatti:

- di essere nato in Costa d'Avorio in data _____, di essere vissuto a Takoradi, in Ghana e di essere cittadino Ghanese;
- di essere di religione cristiana, di aver studiato sino alla scuola secondaria, di aver lavorato come carpentiere;
- che la sua famiglia di origine era composta dal padre adottivo e da otto fratelli adottivi mentre la madre adottiva era morta;
- di avere una moglie e due figli che vivono in Ghana;
- che dopo la morte della madre adottiva i suoi fratelli avevano scoperto che era stato adottato e avevano cominciato a maltrattarlo sicché era dovuto andar via di casa;
- che aveva un negozio sito in un container posto su un terreno che la madre adottiva aveva affittato per lui;
- che una volta andato via da casa i familiari gli avevano detto che doveva lasciare il negozio e il proprietario del terreno lo aveva venduto;
- che lui acquistava la merce a credito e i suoi clienti lo pagavano con assegni;
- che i suoi debitori non lo pagavano più e il suo creditore aveva iniziato a fargli pressione

- affinché pagasse il proprio debito;
- di essersi accordato con il creditore, che lo aveva portato in Tribunale, per il pagamento del debito entro un mese altrimenti sarebbe stato arrestato;
- che un fratello aveva fatto da garante;
- di non essere riuscito a pagare entro il mese di quindi di aver deciso di scappare in Libia e da lì in Italia.

La commissione ha ritenuto il racconto del sig. _____ non credibile con riguardo all'accordo con il creditore di saldare il debito entro un mese pena l'incarcerazione in quanto il richiedente non aveva fornito prove a supporto e non aveva adeguatamente circostanziato le minacce subite. Rilevava che era contraddittorio che il fratello si fosse offerto come garante considerando che il richiedente aveva riferito che la sua famiglia lo maltrattava e contraddittorio il fatto che il creditore non si fosse rivalso sul fratello garante.

Avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale notificato in data 5 settembre 2018 proponeva ricorso il sig. _____

In via preliminare il ricorrente chiedeva che fosse sollevata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 6 comma I lett g) dl 13/2017 nella parte in cui introduce l'art. 35 bis D.Lvo 25/2008 per violazione degli artt. 3, 10, 24, 77, 101, 111 Cost. e art. 6 CEDU.

Nella sostanza il ricorrente lamenta la previsione della videoregistrazione dell'audizione davanti alla Commissione e la sua possibile utilizzazione in sede giudiziale; la previsione dell'udienza in via meramente eventuale, l'adozione del rito camerale e la mancata pubblicità dell'udienza, lamenta altresì l'utilizzo della legislazione d'urgenza.

Nel merito ripercorso il proprio vissuto personale, allegato che la legislazione del Ghana prevede l'incarcerazione per debiti da ritenersi contraria ai diritti fondamentali, richiamate le criticità del sistema giudiziario e carcerario Ghanese, allegato l'inserimento progressivo nel territorio sociale italiano e la critica situazione del paese di provenienza chiedeva il riconoscimento di una forma di protezione internazionale o in subordine il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero resistente trasmetteva, per il tramite della Commissione Territoriale, breve comparsa di costituzione con allegata documentazione senza nessuna ulteriore argomentazione in fatto o in diritto.

Il P.M., all'esito della notificazione via pec del ricorso, comunicava l'assenza di cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale.

Ciò posto devono in primo luogo essere rigettate le questioni preliminari sollevate dalla difesa di parte ricorrente.

Le prime due questioni di illegittimità costituzionale sono irrilevanti in quanto, nel caso specifico, il colloquio davanti alla commissione territoriale non è stato videoregistrato e l'udienza innanzi al Collegio è stata disposta.

La scelta del legislatore di adottare il rito camerale rientra nell'ambito della discrezionalità legislativa, certamente giustificata in considerazione della peculiarità delle regole processuali che disciplinano la materia (attenuazione del principio dell'onere della prova, dovere di collaborazione del Giudice), date per presupposte dallo stesso ricorrente. Infatti l'ampio potere di ufficio del giudice in uno con il principio dell'onere della prova decisamente attenuato in capo al ricorrente e la previsione di una decisione collegiale, rendono certamente non irragionevole la scelta di un rito più semplificato privo di appello.

Analoghe considerazioni valgono in merito alla non pubblicità dell'udienza. Come rilevato dal ricorrente l'audizione del ricorrente e in ogni caso il suo vissuto personale costituiscono il merito del giudizio ed è ben giustificato che giudizi che coinvolgono aspetti così personali e riservati siano

trattati, per la tutela stessa del riserbo e della sicurezza del ricorrente, in udienza non pubblica, come accade peraltro per la maggior parte dei giudizi civili.

Né può ritenersi pretestuoso il ricorso alla legislazione d'urgenza in considerazione del numero dei richiedenti protezione, delle situazioni di grande tensione tra i richiedenti protezione e i residenti e degli obblighi internazionali assunti dallo Stato elementi tutti che impongono una definizione solerte dei giudizi.

Peraltro la Suprema Corte si è già pronunciata sulle questioni sollevate dall'odierna difesa con reiterati provvedimenti di rigetto (cfr. tra le altre C. Cass. 27700/2018).

Passando al merito è noto che, con riguardo alla specifica materia, l'onere della prova, pur non derogato, è comunque attenuato, dovendo essere considerati veritieri anche quegli aspetti ed elementi delle dichiarazioni che non siano suffragati da prove se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (cfr. art. 3 D. Lvo 251/2007).

Ritiene il Collegio che il richiedente abbia adeguatamente provato i fatti posti alla base della domanda di protezione internazionale rilevando che sin davanti alla Commissione aveva prodotto documentazione non oggetto di specifica contestazione (copie di fatture di vendita) atta a comprovare la sua attività di commerciante. Inoltre il suo narrato è stato intrinsecamente coerente e già davanti alla Commissione aveva dato una spiegazione ad alcuni elementi vagamente contraddittori (quali il fatto che i dissidi familiari non fossero estesi a tutti i fratelli tanto che uno di questi si era offerto come garante). All'esito delle dichiarazioni rese in udienza è stato altresì spiegato che il ricorrente non aveva raggiunto alcun accordo transattivo con il creditore ma semplicemente era gli stato intimato (tramite la polizia) di adempiere nel termine di 20 giorni e che, in caso di mancato pagamento, sarebbe stato arrestato non già per non aver adempiuto al contratto ma per l'emissione di assegni a vuoto.

Sotto tale profilo deve infatti essere evidenziato che, contrariamente a quanto indicato nel ricorso, non risulta che in Ghana sia penalmente rilevante l'inadempimento contrattuale. La norma richiamata in ricorso attiene al diverso profilo della responsabilità per atti di volontaria dissipazione del patrimonio al fine di eludere le ragioni del creditore.

Il profilo della responsabilità penale sussiste invece con riguardo a quanto sommariamente indicato dal ricorrente già davanti alla Commissione (in cui vi era il riferimento al pagamento con assegni) e a quanto meglio esplicitato in udienza nel corso della quale è stato chiarito che il paventato arresto sarebbe stato conseguenza dell'emissione di assegni senza provvista ed effettivamente, come verificato dal Collegio, la sezione 313A del Criminal Code del 1960 punisce anche con una pena detentiva l'emissione di assegni a vuoto.

Le fonti internazionali consultate dal Collegio evidenziano ragioni di assoluta criticità nel sistema carcerario del Ghana e ciò ben giustifica il timore dell'arresto paventato dal richiedente davanti alla Commissione astrattamente sussumibile nel disposto dell'art. 14 lett. b) D.Lvo 251/2007.

Premesso infatti che gli elementi posti alla base della richiesta di protezione internazionale non integrano neppure in astratto i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e ciò per carenza assenza dei motivi di persecuzione di cui all'art. 8 D.Lvo cit. deve ritenersi che, nel caso in esame, sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi della norma da ultimo citata.

Come noto il diritto alla protezione sussidiaria implica la sussistenza di "fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno

come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese” (art. 2 lett. g) D.Lvo 251/2007).

La definizione di danno grave è contenuta nel successivo articolo 14 che specifica che per danno grave si deve intendere:

- a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Come già osservato da questo Tribunale le condizioni in carcere in Ghana appaiono non solo preoccupanti ma tali da integrare un concreto pericolo di tortura o comunque di trattamento inumano o degradante.

Il report del Dipartimento di Stato Americano ((cfr. <https://www.ecoi.net/en/document/1395055.html>) rileva che nonostante la legge e la costituzione vietino tali pratiche vi sono testimonianze credibili in merito a violenze da parte della polizia nei confronti di indiziati e di cittadini (*“Beatings of suspects and other citizens occurred throughout the country but were generally unreported in official channels because victims were reluctant to file formal complaints. Police generally denied allegations or claimed the level of force used was justified. The Commission on Human Rights and Administrative Justice (CHRAJ) received a report alleging military officers tortured a 16-year-old boy in Tamale. As of November the CHRAJ had concluded its investigation, but a final report was pending. In 2015 UN special rapporteur Juan E. Mendez received reports that torture and other mistreatment occurred with frequency during apprehension, arrest, and interrogation of suspects, and particularly as a means to extract confessions by police. CHRAJ investigations into reports of police beating detainees upon arrest in Ho and Accra were underway as of November”*). Lo stesso report segnala preoccupanti condizioni carcerarie definite dure e in alcuni casi a rischio di morte in considerazione degli abusi fisici e delle condizioni sanitarie inadeguate (*“Prison conditions were generally harsh and sometimes life threatening due to physical abuse, food shortages, overcrowding, and inadequate sanitary conditions and medical care. Physical Conditions: Ghana Prisons Service statistics available in October indicated that it held 13,685 prisoners (13,496 men and 189 women) in prisons designed to hold 9,875. Authorities held juveniles separately from adults in the Senior Correctional Center in Accra and housed pretrial detainees in the same facilities as convicts but in separate cells. They held women separately from men. No prison staff specifically focused on mental health, and officials did not routinely identify or offer treatment or other support to prisoners with mental disabilities. In his 2013 visit, UN special rapporteur Mendez characterized prison overcrowding as “alarming.” Some cellblocks in Nsawam Prison contained 115 convicted prisoners sharing a space of approximately 415 square feet. The pretrial detention sections were often even more congested, with cells so overcrowded (40 in a cell designed for four) prisoners were lying head to toe in a fetal position. Prisoners in Sekondi Prison slept in shifts, sitting up, due to lack of space. Many prisoners slept on the floor without a mattress, mat, or blanket. In his follow-up assessment in 2015, Mendez observed no improvements in these prison conditions. The government made progress in reducing the population at many of the major prisons. Overcrowding remained a serious problem, however, with prisons holding approximately two to four times more prisoners than designed capacity. The government reported 48 deaths in custody, all from natural causes. Both guards and other prisoners reportedly physically abused prisoners. Prison guards sometimes allegedly used caning to enforce prison rules, carried out usually by “black coats,” a term referring to model prisoners. While the government acknowledged the existence of “black coats,” it denied it gave them special powers or allowed them to exercise disciplinary functions. The CHRAJ and Ghana Prisons Service reported receiving no complaints of guards physically abusing prisoners. While prisoners had access to potable water, food was inadequate. Meals routinely lacked fruit, vegetables, or meat,*

forcing prisoners to rely on their families to supplement their diet. Officials held much of the prison population in buildings that were originally colonial forts or abandoned public or military buildings, with poor ventilation and sanitation, substandard construction, and inadequate space and light. The Ghana Prisons Service periodically fumigated and disinfected prisons, but sanitation remained poor. There were not enough toilets available for the number of prisoners, with as many as 100 prisoners sharing one toilet, and toilets often overflowed with excrement”).

La criticità della situazione carceraria del Ghana emerge anche dagli ulteriori report internazionali consultati

<http://www.prisonstudies.org/country/ghana> <http://citifmonline.com/2016/10/08/prisons-overcrowded-by-3810-inmates-ghana-prisons-service/>
oltre che dal sito governativo che dà notizia di incidenti (cfr. <http://www.ghanaprison.gov.gh/news13.html>).

Non avendo il P.M. comunicato la sussistenza di cause di esclusione, non evincibili dagli atti, ritiene il Collegio che la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato meriti accoglimento.

La domanda di riconoscimento della protezione umanitaria è assorbita.

La circostanza che il ricorrente sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che parte resistente sia la stessa amministrazione statale autorizza la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a _____ nato il _____ a GHANA C.F. il diritto alla protezione sussidiaria;

dispone che il presente decreto sia notificato al ricorrente e comunicato al Ministero dell'Interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia;

spese come da motivazione.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Brescia, 12 dicembre 2019

Il Presidente
dott. Mariarosa Pipponzi

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 come modificato dal D.M.- 15 ottobre 2012 n. 209.